

 [Accedi](#) oppure [Registrati](#)

## Redazione Fiscale

Ricerca avanzata 

[Apri Menu](#)

Sei in: [Home](#) > [Fisco passo per passo](#) > Operazioni con l'estero per i contribuenti forfettari: la gestione

Pubblicato il 23-11-2016 alle 23:00

# Operazioni con l'estero per i contribuenti forfettari: la gestione



I contribuenti in regime forfetario non addebitano l'Iva in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell'imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. Le fatture emesse non devono, pertanto, recare l'addebito dell'imposta. I soggetti che applicano il regime forfetario sono, inoltre, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal D.P.R. 633/1972. La circolare n.

10/E/2016 ha specificato gli adempimenti cui sono soggetti tali contribuenti nel caso di operazioni attive e passive con l'estero.

In particolare le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti appartenenti ad altro Stato U.E. non sono considerate cessioni intracomunitarie in senso tecnico, essendo assimilate alle operazioni interne, per le quali l'Iva non è evidenziata in fattura.

Il cedente deve indicare nella fattura emessa nei confronti dell'operatore comunitario che l'operazione, soggetta al regime in esame, "non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'art. 41, c. 2-bis D.L. 30.08.1993, n. 331".

Non essendo considerate cessioni intracomunitarie, i medesimi contribuenti non sono tenuti a iscriversi nella banca dati VIES, né alla compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat.

Per quanto riguarda gli acquisti di beni, ove gli acquisti da Paesi comunitari siano di ammontare inferiore ai € 10.000, l'Iva è assolta dal cedente nel Paese di origine dei beni e, conseguentemente, il cessionario che applica il regime forfetario non ha l'obbligo di iscriversi al VIES, né di compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat, salva la possibilità per lo stesso di optare per l'applicazione dell'imposta in Italia anche prima del raggiungimento della soglia. Quando, invece, gli acquisti intracomunitari superano il limite di € 10.000 l'acquisto assume rilevanza in Italia, secondo le regole ordinarie degli acquisti Ue; pertanto, il cessionario che applica il regime forfetario deve adempiere ai seguenti obblighi: iscrizione preventiva al VIES; integrazione della fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario, indicando l'aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese

successivo a quello di effettuazione dell'operazione, senza diritto alla detrazione dell'Iva relativa; compilazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari (Intra 2-bis).

Relativamente alle prestazioni di servizi ricevute o rese a soggetti non residenti tali operazioni rimangono soggette alle ordinarie regole e trovano la propria disciplina nelle disposizioni previste dagli artt. 7-ter e seguenti D.P.R. 633/1972. Pertanto, nel caso di acquisti di prestazioni di servizio intracomunitarie, l'Iva è sempre assolta in Italia, senza che a tal fine il legislatore abbia fissato una soglia minima. Il committente che applica il regime forfetario è soggetto ai medesimi adempimenti previsti con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni per importo superiore a € 10.000 (salvo la compilazione dell'elenco Intrastat, che per le prestazioni ricevute è l'Intra 2-quater). Nel caso di prestazioni di servizio rese a un committente, soggetto passivo d'imposta, stabilito in un altro Paese Ue, deve essere emessa fattura senza addebito di imposta e compilato l'elenco Intrastat delle prestazioni di servizio rese (Intra 1-quater), previa iscrizione al VIES.

Infine alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate si applicano gli artt. 8, 8-bis, 9, 67 e seguenti del D.P.R. 633/1972, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare utilizzando il plafond (in sospensione d'imposta con lettera d'intento ex art. 8, c. 1, lett. c) e c. 2 D.P.R. 633/1972).